



**COMUNE DI ACRI**  
Provincia di Cosenza

Ord. n.451  
Del 3.5.2020

**IL SINDACO**

**OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, co.5, D.lgs. 267/2000 - diffusione delle informazioni sulle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure efficaci dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020**

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTI:**

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'art. 3;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: «*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», ed in particolare l'art. 35;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020. N. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- *i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:*
  - 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
  - 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
  - 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

- 4 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- 8 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, il quale tra le altre misure prevede : *“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute”*;
- 9 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020, che, in particolare, all'art. 1, c. 2 prevede che *“Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.”*
- 11 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* (20A01605) (GU Serie Generale n.64 del 1103-2020”);
- 22 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- 1° aprile 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale :*

**VISTA** la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell' 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTE:**

- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale ”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante *“ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle

*infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;*

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

**PRESO ATTO** delle ulteriori misure adottate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

**VISTO** il DPCM 10 aprile 2020, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 97 dell'11 aprile 2020, con cui, fra l'altro, è stata disposta la durata delle misure di contenimento a tutto il 3 maggio 2020;

**RICHIAMATE** le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, nn. 1,3,4,5,7,12,15 e 20 emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1987, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, integrative rispetto a quelle adottate a livello nazionale;

**VISTA** l'ordinanza n. 29 del 13 aprile 2020, adottata dal Presidente della Regione Calabria, recante *"Provvedimenti applicabili nel territorio regionale fino al 3 maggio 2020"*;

**VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 in vigore dal 4 maggio fino al 17 maggio 2020**, *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352)(GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);*

**VISTA** l'ordinanza n. 37 del 29 aprile 2020, emessa dal Presidente della Regione Calabria recante *Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale;*

**VISTA** l'ordinanza n. 38 del 30 aprile 2020, emessa dal Presidente della Regione Calabria recante *Disposizioni relative al rientro delle persone fisiche nella Regione Calabria;*

**RICHIAMATO** l'art.3 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

**VISTA** la propria precedente ordinanza n.446 del 30.4.2020 con la quale si sospendeva per l'intero territorio comunale l'efficacia dell'ordinanza regionale n.37 del 29.4.2020;

**VISTO** il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 che, all'art. 1, comma 2, prevede che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, possano essere adottate numerose misure tra cui quella di cui alla lett. a) consistente nella limitazione allo

*svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;*

**RITENUTO** che, per l'impossibilità, allo stato, di garantire le medesime misure di sicurezza, tra cui il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ed un adeguato contingentamento degli ingressi, non sia possibile procedere alla riapertura dei mercati settimanali;

**RACCOMANDATO** il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

**DATO ATTO** che i provvedimenti sindacali, in linea con i provvedimenti nazionali, si pongono l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio a tutela della sanità pubblica;

**DATO ATTO** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

#### **RICHIAMATI**

- il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, l'art. 50, comma 5;
- lo Statuto Comunale in materia di competenze ed attribuzioni del Sindaco;
- *il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli artt. 27 e ss.;*
- *la legge regionale della Calabria 11 giugno 1999 n. 18 "Disciplina delle funzioni attribuite alla regione in materia di commercio su aree pubbliche";*
- la legge regionale n. 34 del 12 agosto 2002 ed in particolare l'art. 52 con cui sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative ed i compiti di cui alle leggi regionali 11 giugno 1999, n. 17 e n. 18;

#### **DATO ATTO CHE**

- il presente provvedimento è esecutivo con la pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Acri e trova applicazione dal **04 maggio fino al 17 maggio 2020;**
- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

#### **ORDINA**

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, **a decorrere dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020, il rispetto delle vigenti disposizioni recanti le misure da applicarsi allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 con l'avvio della "FASE 2" per come, in**

particolare, fra l'altro, qui si seguito riportato:

1. sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
2. i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
3. è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
4. è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dal presente punto;
5. **l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dal punto precedente, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dal presente punto;**
6. chiusura di tutte le aree attrezzate per il gioco dei bambini e per attività sportiva;
7. **accesso del pubblico ai cimiteri cittadini** consentito, con ingresso contingentato, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie;
8. non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza **interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;**  
Tale attività è consentita anche al di fuori del perimetro comunale, nel rispetto delle eventuali limitazioni imposte dagli altri Comuni;
9. sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
10. sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; quali, a titolo d'esempio: feste pubbliche e

private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; è vietato l'utilizzo delle slot machine e dei giochi che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell'evento anche in forma virtuale, ciò per evitare difficoltà dei cittadini ad accedere all'approvvigionamento delle merci e dei servizi ivi distribuiti;

11. l'apertura dei luoghi di culto (chiese e cimiteri) è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. **Sono sospese le cerimonie civili e religiose;** sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
12. sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
13. sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
14. sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del DPCM del 26 aprile 2020 (che possono rimanere aperti anche nei giorni festivi), nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari per come di seguito indicato. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
15. È consentita l'attività di commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti;
16. **È consentita l'apertura, con decorrenza dal 6 maggio e fino al 17 maggio 2020, nei giorni da lunedì a sabato dalle ore 07.00 alle ore 14.00 - in via temporanea ed in forma sperimentale nel corso dell'attuale periodo di emergenza sanitaria da rischio di contagio da Covid - 19 - dell'area mercatale di P.zza Purgatorio,** con esclusivo riferimento all'attività di vendita di prodotti alimentari da parte degli imprenditori agricoli e degli operatori commerciali su area pubblica assegnatari di posteggio per il medesimo mercato. Le attività di sistemazione dei banchi e di vendita, saranno effettuate dal Comando di Polizia Municipale e comunicate agli assegnatari, nel rigoroso rispetto delle regole di distanziamento sociale e di divieto di assembramento imposte dalla normativa anti covid 19;

17. È consentita, a decorrere dal 6 maggio e fino al 17 maggio 2020, l'attività di commercio itinerante di prodotti alimentari e agricoli su area pubblica, nel rispetto delle disposizioni originarie. Tale attività è condizionata alla rigorosa osservanza da parte dell'operatore della distanza interpersonale nei confronti degli utenti, nonché al rispetto delle misure di sicurezza sanitaria **di cui all'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;**
18. sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. **Resta consentita la ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) **con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, **nonché la ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) **con asporto**, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti (preventivamente prenotati) all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi; **il sindaco può disporre la riduzione dell'orario limitatamente alla ristorazione con asporto qualora non si riescano a garantire il distanziamento sociale e il divieto di assembramento, per come sopra specificato**
19. sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al DPCM del 26 aprile 2020;
20. gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020 sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5 al DPCM del 26 aprile 2020;
21. in tutti i locali aperti al pubblico sono messe a disposizione degli utenti soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
22. è consentita l'apertura delle attività di negozio bar self Service attraverso distributori automatici che vendono bevande e alimenti confezionati h24 in locale liberamente accessibile, a condizione che i gestori adottino modalità di fruizione tali da assicurare il rispetto della distanza interpersonale da parte dei fruitori e le misure di sicurezza sanitaria di cui all'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;
23. è obbligo che il personale che lavora impegnato nella ricezione del pubblico o comunque a contatto sia sempre dotato di mascherine e guanti e che entrambi i presidi siano sempre correttamente indossati con la clientela all'interno di tutte le attività di commercio tenute aperte dai provvedimenti normativi;
24. è obbligo per tutti i clienti delle attività di commercio tenute aperte dai provvedimenti normativi adottati dalle competenti autorità nazionali e regionali di accedere alle stesse solo se in possesso di mascherine tenute sempre correttamente indossate, o in subordine qualunque altro

indumento a copertura di naso e bocca, mantenendo comunque la necessaria distanza interpersonale di almeno un metro rispetto alle altre persone;

25. è consentita la riapertura delle attività commerciali per come disciplinati dagli allegati numeri 1), 2), 3), 4) e 5);
26. per quanto non previsto nella presente ordinanza si applicano le disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

#### **DISPONE**

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- La presente ordinanza non si applica alle categorie di cui all'art. 21 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
  - alla Prefettura di Cosenza;
  - alla Questura di Cosenza;
  - al Comando Stazione Carabinieri di Acri;
  - al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Corigliano;
  - al Comando di Polizia Locale;

Il Comando Polizia Locale e gli altri Organi di controllo cureranno l'esatto adempimento della presente ordinanza e l'adozione dei provvedimenti di legge in caso di mancata osservanza della stessa.

#### **AVVERTE**

che a seguito del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa

#### **COMUNICA**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. Catanzaro entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.



IL SINDACO  
Avv. Pino Capalbo

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352)

(GU n.108 del 27-4-2020)

Allegato 1

Commercio al dettaglio

Ipermercati  
Supermercati  
Discount di alimentari  
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari  
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati  
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici  
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)  
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati  
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)  
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico  
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari  
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione  
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici  
Farmacie  
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica  
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati  
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale  
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici  
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia  
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento  
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini  
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet  
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione  
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono  
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici  
Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria  
Commercio al dettaglio di libri  
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati  
Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti

Allegato 2

Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia  
Attività delle lavanderie industriali  
Altre lavanderie, tintorie  
Servizi di pompe funebri e attività connesse

Allegato 3

ATECO

- 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
- 02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
- 03 PESCA E ACQUACOLTURA
- 05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
- 06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
- 07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
- 08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE
- 09 ATTIVITA' DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE
- 10 INDUSTRIE ALIMENTARI
- 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
- 12 INDUSTRIA DEL TABACCO
- 13 INDUSTRIE TESSILI
- 14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
- 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
- 16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
- 17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
- 18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
- 19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
- 20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
- 21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
- 22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
- 23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
- 24 METALLURGIA
- 25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
- 26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTRONICI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
- 27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
- 28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
- 29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
- 30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
- 31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
- 32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
- 33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
- 35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
- 36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
- 37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
- 38 ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
- 39 ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI,
- 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
- 42 INGEGNERIA CIVILE
- 43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
- 45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
- 46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
- 49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE

50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA  
51 TRASPORTO AEREO  
52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AI TRASPORTI  
53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITA' DI CORRIERE  
551 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI  
58 ATTIVITA' EDITORIALI  
59 ATTIVITA' DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE  
CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI  
MUSICALI E SONORE  
60 ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE  
61 TELECOMUNICAZIONI  
62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA'  
CONNESSE  
63 ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI  
64 ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I  
FONDI PENSIONE)  
65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE  
ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)  
66 ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITA'  
ASSICURATIVE  
68 ATTIVITA' IMMOBILIARI  
69 ATTIVITA' LEGALI E CONTABILITA'  
70 ATTIVITA' DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE  
71 ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI  
ED ANALISI TECNICHE  
72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO  
73 PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO  
74 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE  
75 SERVIZI VETERINARI  
78 ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE  
80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE  
81.2 ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE  
81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E  
AIUOLE)  
82 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI  
DI SUPPORTO ALLE IMPRESE  
84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE  
OBBLIGATORIA  
85 ISTRUZIONE  
86 ASSISTENZA SANITARIA  
87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE  
88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE  
94 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE  
95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA  
CASA  
97 ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER  
PERSONALE DOMESTICO  
99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

#### Allegato 4

##### Misure igienico-sanitarie

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita' sportiva;

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. e' fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

## Allegato 5

### Misure per gli esercizi commerciali

1. Mantenimento in tutte le attivita' e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilita' e accessibilita' a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attivita' di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalita':
  - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
  - b) per locali fino a quaranta metri quadrati puo' accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
  - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso e' regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.